

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4418**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LAURO, NOVI, BALDINI, TERRACINI  
e GERMANÀ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2000**

—————

Abrogazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970,  
n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei  
lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme  
sul collocamento» e successive modificazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo della presente legge consiste nella rimozione della materiale impossibilità di licenziare, attualmente prevista, per le imprese con più di 15 dipendenti, dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

In caso di licenziamento, infatti, spetta al giudice del lavoro stabilire, una volta che il provvedimento venga impugnato, se ricorrano o meno la giusta causa o il giustificato motivo. A quel punto, il giudice può decretare la reintegrazione, annullando il provvedimento di licenziamento e tutte le sue conseguenze. In pratica, questa norma, non avendo tenuto conto del fatto che, quali che siano le motivazioni, con il licenziamento diviene chiara la rottura di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore - con il conseguente venir meno di un fattore determinante per la

vita delle imprese di minori dimensioni -, ha finito per instaurare un regime che si è rivelato per le piccole imprese (tali sono anche le imprese con 16 o più lavoratori) un vero e proprio disincentivo alla assunzione in generale ed al superamento dei 15 dipendenti in particolare. L'approvazione di questa proposta, invece, determinerebbe per tutte le imprese il regime per quelle che non superano i 15 dipendenti. Anche per tali aziende, in caso di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, è il giudice a stabilire se sussistano o meno le condizioni di giusta causa o giustificato motivo, ma la «sanzione» prevista per il datore di lavoro consiste o nella riassunzione (comunque meno onerosa del reintegro) o, in alternativa, nella corresponsione di una indennità monetaria pari a 2,5-6 volte la retribuzione mensile.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, è abrogato.

